

**OGGETTO: comunicazione di vendita di fine stagione [saldi estivi]**

Il sottoscritto .....  
nato il ..... a ..... (.....), CF .....,  
residente a ....., CAP ....., via ..... n. ...., tel. ....,  
nella sua qualità di: (barrare la casella corrispondente)  
 titolare dell'omonima impresa individuale con sede in .....,  
 legale rappresentante /  preposto della società .....,  
 C.F. /  P.IVA ....., con sede nel Comune di Collegno, CAP 10093,  
via ..... n. ...., tel. ...., fax .....,  
e-mail .....

ai sensi degli artt. 15 del d.lgs 31 marzo 1998, n. 114 e degli artt. 14 e 15 della l.r. 12 novembre 1999, n. 28 e successive modifiche

COMUNICA

1. di promuovere una **vendita di fine stagione** nell'esercizio commerciale sopra indicato, **dal ..... al ..... [massimo 8 settimane, nel periodo 03 luglio – 27 agosto 2010]**,
2. con **sconti o ribassi dal ..... % al ..... %** sui prezzi normali di vendita;
3. che i **testi delle pubblicità** [ciò che è scritto o detto in cartelli, volantini, manifesti, locandine, inserzioni pubblicitarie, annunci ecc.] saranno i seguenti:

– .....;

– .....

[riportare i testi della pubblicità oppure allegare a questa comunicazione copia di manifesti, volantini ecc. nei quali tali testi siano stampati].

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE:

- tale vendita può interessare soltanto i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo;
- lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve essere comunque esposto;
- le condizioni di acquisto dei prodotti devono essere favorevoli, reali ed effettive;
- nelle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché nelle vendite promozionali, o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari" come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone;
- le violazioni alle disposizioni in materia di vendita di fine stagione sono punite ai sensi dell'articolo 22, commi 3, 6 e 7 del d.lgs. 114/1998. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 30 giorni;
- qualunque esposizione pubblicitaria (es vetrofanie di saldi/sconti) superiore di 1/2 mq. è soggetta al pagamento dell'imposta sulla pubblicità temporanea, da effettuarsi presso il concessionario ICA srl, C.so Francia 221, 10098 Rivoli (To).

.....  
[Luogo e data]

.....  
[firma]